

Ai Presidenti e Consigli Direttivi dei Collegi
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche

Loro P.E.C.

Oggetto: Circolare n. 18/2016 - Piano Nazionale Anticorruzione - Approfondimenti “Ordini e Collegi Professionali” - G.U. n. 35 del 24 agosto 2016

La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche comunica che, in Gazzetta Ufficiale n. 35 del 24 agosto 2016, è stato pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione composto da una parte generale e da una parte dedicata ad una serie di approfondimenti.

Nella III Parte Speciale - Approfondimenti “Ordini e Collegi Professionali”, nel ribadire per gli stessi l’applicabilità in via diretta della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano fornisce anche specifiche indicazioni per la nomina del *Responsabile della Prevenzione della Corruzione* (RPC).

Al fine di dare applicazione di quanto previsto dal Piano e a modifica di quanto indicato dalla FNCO ai Collegi con circolare n. 7 del 05/11/2014 si invitano i Presidenti a prendere atto di quanto declinato dall’ANAC alla pagina 41 di cui di seguito si riporta *in estratto*:

2. Responsabile della prevenzione della corruzione e adozione del PTPC

2.1 Responsabile della Prevenzione della Corruzione

La legislazione anticorruzione ha attribuito particolare rilevanza al ruolo del RPC. Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, si ritiene che i RPC debbano essere individuati sia a livello centrale che a livello locale. Più in particolare, l’organo di indirizzo politico individua il RPC, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio.

Occorre sottolineare, al riguardo, che gli ordini e collegi territoriali, così come frequentemente i relativi Consigli nazionali, mancano, nel loro organico, di dirigenti amministrativi di ruolo. In tali casi, si pone il problema dell’individuazione del soggetto al quale affidare tali funzioni.

Tenuto conto che il RPC non può essere individuato in un soggetto esterno all’ente (analogamente a quanto avviene per l’organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato), nelle sole ipotesi in cui gli ordini/collegi o i Consigli nazionali delle professioni siano privi di dirigenti, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità, fermo restando che tale ruolo non può essere attribuito a soggetti appartenenti a categorie che svolgono funzioni meramente operative.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPC potrà coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché questi sia privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

In questi casi, è auspicabile, al fine di prevedere forme di responsabilità collegate al ruolo di RPC, che i Consigli nazionali, gli ordini e collegi territoriali - nell’impossibilità di applicare le responsabilità previste dalla l. 190/2012 ai consiglieri - definiscano e declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri codici.

A modifica della precedente comunicazione della FNCO di indicare il Segretario del Collegio quale responsabile Anticorruzione, si evidenzia, alla luce delle recenti indicazioni ANAC, che ***“il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali”***.

Si invitano i Collegi a prendere atto, predisporre le procedure connesse e darne comunicazione, nelle forme di rito, all’ANAC e alla scrivente Federazione.

Distinti Saluti.

La presidente della FNCO